

IL RESPONSABILE D'AREA

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 29/04/2013, con la quale si provvedeva ad approvare il regolamento per l'uso delle sale comunali destinate ad ospitare, sia le attività' istituzionali comunali, sia la multiforme pluralità di iniziative: sociali, culturali, educative e ricreative, promosse da privati cittadini, da gruppi, da partiti e dalle varie associazioni di volontariato;

CONSIDERATA l'opportunità di semplificare i procedimenti di rilascio della concessione delle sale nella logica dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

RITENUTA l'opportunità di predisporre un nuovo Regolamento per l'uso delle sale comunali, che preveda:

- di assicurare massima tempestività alle richieste pervenute dall'utenza;
- consentire in via facoltativa l'attivazione prenotazione *on line* delle sale;

VISTO lo schema di nuovo "Regolamento per l'uso delle sale comunali" predisposto dall'ufficio "Cultura, sport e tempo libero" e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

PROPONE

1. Di approvare il nuovo "Regolamento per l'uso delle sale comunali" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di abrogare il Regolamento Comunale approvato con Delibera n. 15 del 29-4-2013;
3. Di dare atto che le tariffe di cui alla Delibera di Giunta n. 71 del 11-6-2013 denominata "Determinazione delle Tariffe per l'utilizzo delle Sale e del Teatro per l'anno 2013" rimarranno in vigore fino all'adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale;
4. Di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;
5. Di proporre la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
6. Di pubblicare il Regolamento sul sito internet dell' Ente.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI

Dott.ssa Carla Franchini

4475062161



COMUNE DI CORIANO
Provincia di Rimini

REGOLAMENTO PER L' USO DELLE SALE COMUNALI

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 30.06.2014)

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Coriano, per ospitare le attività di istituzioni pubbliche e di soggetti terzi, quali Enti, Associazioni, partiti, gruppi e singoli cittadini, nel rispetto delle specifiche normative di legge e regolamentari, è dotato delle seguenti sale e locali pubblici che potranno essere oggetto di concessione:

1- Sala della Biblioteca Comunale - Via M.L.King 13	Coriano	posti n.50
2- Sala c/o Centro Commerciale AUSA	Cerasolo	posti n.40
3- Sala Isotta - Via Garibaldi 127	Coriano	posti n. 89
4- Teatro Corte Comunale - Via Garibaldi 127	Coriano	posti n. 200

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Hanno diritto all'uso delle sale gli Enti Pubblici, le Associazioni culturali, sportive, sociali, religiose, ricreative, di categoria, di volontariato, le scuole, i singoli cittadini, i movimenti politici e le organizzazioni sindacali che si riconoscono nei principi della Costituzione.

ART. 3 - ESCLUSIONI

E' escluso l'uso delle sale per iniziative contrarie all'ordine pubblico ed alla legge.

ART. 4 - TARIFFE E COSTI ACCESSORI

Le tariffe e i costi accessori per l'utilizzo delle sale comunali sono determinate dalla Giunta Comunale, anche tenendo conto dei costi di manutenzione e di gestione degli immobili. In applicazione dei medesimi criteri la Giunta Comunale potrà aggiornare annualmente le tariffe.

ART. 5 - MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Le modalità di rilascio della concessione sono stabilite dalla Giunta comunale, che potrà prevedere meccanismi di prenotazione on line delle sale e potrà subordinare qualunque esenzione alla prenotazione on line delle stesse.

ART. 6 - ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA

Sono esentate dal pagamento della tariffa per le sale 1 e 2:

- I. gli Istituti scolastici e i loro organismi di gestione;
- II. i partiti politici, limitatamente ai 40 giorni che precedono le elezioni politiche, amministrative e le consultazioni referendarie.
- III. le associazioni e i gruppi di volontariato presenti e operanti nel territorio comunale in campo sociale, culturale, ricreativo, sportivo, educativo ed ambientale, senza fini di lucro.

Art. 7 - ESENZIONI PER RAGIONI DI PARTICOLARE INTERESSE PER LA COLLETTIVITA'

La Giunta, in caso di situazioni ritenute di particolare interesse per la collettività, potrà stabilire ulteriori ed eventuali esenzioni dal pagamento della tariffa per tutte le sale comunali.

È facoltà della Giunta comunale prevedere il versamento di un deposito cauzionale a carico del concessionario anche per i casi di uso gratuito.

In casi di particolare urgenza e previo consenso espresso del Sindaco che ne attesta l'interesse per la collettività, il responsabile competente concede le sale comunali esonerando dal pagamento della tariffa.

Il consenso del Sindaco dovrà risultare nel provvedimento di concessione.

Art. 8 – RIDUZIONI DELLA TARIFFA

La Giunta comunale con la delibera di approvazione delle tariffe può stabilire ipotesi di riduzione delle stesse.

ART. 9 – RISERVA DI UTILIZZO

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di utilizzare le sale comunali, per sopraggiunte necessità di carattere istituzionale, a prescindere da precedenti prenotazioni, dando preavviso di almeno due giorni. In tale ultimo caso, l'Amministrazione provvederà unicamente alla restituzione delle somme eventualmente già versate dall'interessato, salva la possibilità di spostare ad altra data la prenotazione annullata.

ART. 10 - UTILIZZO

L'uso di mobili ed immobili deve essere pertinente ed improntato al massimo rispetto. Le sale possono essere dotate di attrezzature ed impianti le cui norme d'uso sono disponibili presso l'Ufficio competente che rilascia la concessione per l'utilizzo della sala.

Dal momento della consegna delle chiavi, anche prima dell'utilizzo della sala, il concessionario è responsabile dell'apertura e chiusura dei locali, dell'uso corretto delle apparecchiature elettriche, dello spegnimento del sistema di illuminazione e degli eventuali ulteriori dispositivi esistenti.

ART. 11 - UTILIZZO DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Durante la campagna elettorale, la concessione di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati, è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

In ogni caso, nell'ultima settimana che precede le elezioni politiche, amministrative e le consultazioni referendarie, l'utilizzo delle sale è consentito per una sola volta per ogni organizzazione politica.

ART. 12 – UTILIZZO PER PERIODI PROLUNGATI

La concessione per l'utilizzo delle sale a cadenze periodiche ovvero prolungate è rilasciata dalla Giunta Comunale.

ART. 13 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Nella tariffa sono ricompresi i consumi relativi a luce, acqua e riscaldamento.

In tutte le ipotesi di esenzione tali costi sono a carico dell'amministrazione comunale.

ART. 14 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve assicurare l'ordinato svolgimento della manifestazione, la custodia e la conservazione dei locali, delle suppellettili e degli impianti in essi posizionati, nonché il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di tutte le altre disposizioni previste dalle norme di legge.

Non è ammessa alcuna modifica alle proprietà comunali oggetto della concessione, comprese le attrezzature e gli arredi. È in ogni caso prevista la possibilità di affissione ed esposizione negli spazi predisposti.

Il provvedimento di concessione deve definire l'uso di propri impianti microfonici ed audiovisivi e i costi accessori.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ PER DANNI

Il concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, è responsabile di ogni e qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose di terzi, incluso il Comune di Coriano, occorso a causa o in occasione della concessione.

Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi e agli impianti. In caso di inadempienza si procede, tramite l'Ufficio Tecnico del Comune, alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.

Nel caso di cattivo uso dei locali e degli impianti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non concedere più l'uso alle persone od organizzazioni che ne risultassero responsabili.

ART. 16 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO

Fatto salvo ogni ulteriore maggiorazione, diritto, provvedimento, risarcimento che possa competere al Comune, si avrà decadenza della concessione con risoluzione immediata del rapporto imputabile a colpa del concessionario, senza che questo possa nulla eccepire o pretendere, in presenza di una delle seguenti cause:

- 1) Cattivo o difforme uso della concessione rispetto alle finalità dichiarate dal richiedente/utilizzatore presupposto della concessione medesima;
- 2) Inosservanza delle norme del Regolamento ritenute gravi a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Comunale;
- 3) Indisponibilità delle strutture a causa di forza maggiore o esecuzione di opere di manutenzione, o di opere innovative o modificative della struttura;
- 4) Morosità nel pagamento della tariffa;

Nessun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione.

Competerà invece al Comune il più ampio diritto al risarcimento danni, sia diretti che indiretti, ogni qualvolta la risoluzione anticipata del rapporto sia dovuta a causa imputabile al concessionario.

ART. 17 – DINIEGO E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione comunale potrà negare la concessione, motivando espressamente il diniego, ove la sala richiesta debba essere direttamente utilizzata per fini istituzionali dell'Ente ed in ogni altro caso in cui vi siano fondati timori che

possano crearsi assembramenti o tumulti che pregiudichino il pacifico svolgimento delle assemblee o riunioni. A tal fine, possono essere richieste ulteriori e più approfondite notizie circa gli scopi della richiesta e le modalità d'uso delle sale.

Nel caso di eventi eccezionali, straordinari e/o legati ad esigenze sopravvenute di pubblica utilità che richiedano l'utilizzo delle sale già concesse, la Giunta comunale ha la facoltà di revocare la concessione in ogni momento a suo insindacabile giudizio. Nel caso in cui non sia possibile trovare soluzioni alternative compatibili con la richiesta del concessionario, si provvederà al rimborso del canone versato.

Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti, competerà sempre, e in qualsiasi momento, all'Amministrazione comunale la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per gravi motivi di pubblico interesse, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario, fatta salva la restituzione della quota già versata.

ART. 18 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Tutte le concessioni sono strettamente personali ed incedibili. È vietata la cessione a qualsiasi titolo, anche temporanea o provvisoria, della concessione.

ART. 19 – PUBBLICITÀ

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., sarà pubblicato sul sito internet dell'ente nell'apposita sezione.

La seduta è stata validamente ricostituita alle ore 22:35

Presenti in aula n. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la precedente proposta di deliberazione, allegata al presente atto

Visti i pareri espressi dai Responsabili di Area interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ed inseriti nel presente atto;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito sulla proposta di deliberazione in esame il parere della III Commissione Consiliare, nella seduta del 27.06.2014, come da documentazione in atti;

Preso atto dell'integrale dibattito sull'argomento risultante da registrazione digitale depositata agli atti del Comune;

ad unanimità di voti

DELIBERA

1. Di approvare in ogni sua parte la proposta di delibera allegata

Quindi data l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione, resa con gli stessi risultati della precedente:

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

La seduta è tolta alle ore 23:37